



RG 714/15 Art 700 cpc

STUDIO LEGALE

Si notifica
entro il 24.7.2015
come da provvedimento
Savona 16.7.2015

TRIBUNALE DI SAVONA

2206 AT

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

contenente istanza di autorizzazione alla notifica ai litisconsorti ai sensi
dell'art. 151 c.p.c.

I signori:

1. **Belcastro Maria Annunziata** nata a Varazze, il 1/12/1981, CF BLCMNN81T41L675P, residente in Savona, via Niella 10/7;
2. **Calabrò Rossella** nata a Savona, il 15/1/1976, CF CLBRSL76A55T480U, residente in Vado Ligure, via Piave 140B/3;
3. **Carattini Francesca** nata a Varazze, il 31/5/1964, CF CRTFNC64E71L675O, residente a Varazze, via Simone Canepa n. 4/1;
4. **De Santis Marina** nata a Genova, il 25/04/1960, CF DSNMRN60D65D969O, residente in Varazze, via Gavarone 47/6;
5. **Floris Lara** nata a Savona, il 18/12/1976, CF FLRLRA76I58I480I, residente in Stella San Giovanni, Località Roviato Superiore 54/4;
6. **Frecchiero Jessica** nata a Savona, il 31/12/1977, CF FRCJSC77T71I480Z, residente in Savona, via Manzoni 26/15;
7. **Gaminara Elisa** nata a Savona, il 20/4/1966, CF GMNLSE66D60I480F, residente in Finale Ligure, Corso Europa 75/1;
8. **Giusto Ilaria** nata a Savona, il 20/3/1983, CF GSTLRI83C60I480E, residente in Varazze, via Monte Grappa 31;
9. **Lepidi Valentina** nata a Savona, il 10/10/1981, CF LPDVNT81R50I480Q, residente in Savona, Piazzale Moroni 23/7;
10. **Nannini Eleonora** nata a Lunamatrona (CA), il 24/10/1960, CF NNNLNR66R64E742T, residente in Cairo Montenotte, via Della Costituzione 13/1;
11. **Olivieri Susanna** nata a Savona, l'11/6/1973, CF LVRSSN73H51I480W, residente in Savona, via Paganini 6/12;
12. **Tomassini Annalisa** nata ad Albenga, il 21/3/1973, CF TMSNLS73C61A145R, residente in Cesio, via Vessalico 4;

Avv. SERGIO ACQUILINO
acquilino@iurisonline.it
sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO
becchino@iurisonline.it
monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO
noberasco@iurisonline.it
mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI
realini@iurisonline.it
riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO
novello@iurisonline.it
claudia.novello@ordineavvocatisv.it

Via Garassino 1/5
17100 SAVONA
Tel. 019/827373-827986
Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10
Legge n. 533/1973

**ORIGINALI
PER NOTIFICA
PROCURA**

Deleghiamo l'Avv. Sergio Acquilino a difenderci e rappresentarci nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precepto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggiamo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino 1/5. Savona, lì

Giusto Ilaria
Olivieri Susanna
Maria de Belcastro
Carattini
Elisa Gaminara

1 E' firma autentica

Avv. SERGIO ACQUILINO
 acquilino@iurisonline.it
 sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO
 becchino@iurisonline.it
 monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO
 noberasco@iurisonline.it
 mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI
 realini@iurisonline.it
 riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO
 novello@iurisonline.it
 claudia.novello@ordineavvocatisv.it

Via Garassino 1/5
 17100 SAVONA
 Tel. 019/827373-827986
 Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10
 Legge n. 533/1973

ORIGINALE

PROCURA

Deleghiamo l'Avv. Sergio Acquilino a difenderci e rappresentarci nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precetto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggiamo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino 1/5. Savona, li

fora Floris
Enrico Realini
Rob. Novello

[Signature]
 2 E' firma autentica

13. **Zino Cinzia** nata a Savona, il 10/12/1975, CF ZNICNZ75T50I480O, residente in Savona, via Collodi 2/9.

- parti ricorrenti -

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del presente atto, dall'avv. Sergio Acquilino (cf CQLSRG57T23C443S - fax 019.84.84.344 - pec sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it), ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, in Savona, via Garassino 1/5

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro pro tempore -

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - in persona del legale rappresentante pro tempore -

Ambito Territoriale Provinciale di Savona - in persona del legale rappresentante pro tempore -

- parte resistente -

* * *

PREMESSO

1. I ricorrenti hanno conseguito tutti il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. Attualmente, la quasi totalità dei ricorrenti esercita l'attività lavorativa di insegnante nelle scuole di infanzia o primarie della Provincia di Savona in ragione del loro inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia.

2. Si precisa, di seguito, la posizione di ciascun ricorrente:

1. **Belcastro Maria Annunziata**: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1999/2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere", attualmente inserita nelle graduatorie di istituto.

2. **Calabrò Rossella**: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996, presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" ed attualmente inserita nelle graduatorie di istituto.

3. **Carattini Francesca**: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1984/1985, presso l'Istituto Magistrale "S. Tomaso D'Aquino" di Genova, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

Avv. SERGIO ACQUILINO

acquilino@iurisonline.it
sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO

becchino@iurisonline.it
monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO

noberasco@iurisonline.it
mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI

realini@iurisonline.it
riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO

novello@iurisonline.it
claudia.novello@ordineavvocatisv.it

4. De Santis Marina: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1978/1979 presso l'Istituto Magistrale "A. Giannelli" di Genova, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

5. Floris Lara: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1993/1994 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto.

6. Frecchiero Jessica: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1996/1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

7. Gaminara Elisa: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1992/1993 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto.

8. Giusto Ilaria: diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo socio-psico-pedagogico conseguito nell'a.s. 2001/2002 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto.

9. Lepidi Valentina: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1999/2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

10. Nannini Eleonora: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1985/1986 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

11. Olivieri Susanna: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1990/1991 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

12. Tomassini Annalisa: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1992/1993 presso l'Istituto Magistrale "Pianma Fejevi" di Frattamaggiore, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

13. Zino Cinzia: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1993/1994 presso l'Istituto Magistrale "Maria Giuseppina Rossello" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia.

Via Garassino 1/5

17100 SAVONA

Tel. 019/827373-827986

Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10

Legge n. 533/1973

ORIGINALE

PROCURA

Deleghiamo l'Avv. Sergio Acquilino a difenderci e rappresentarci nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precepto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggiamo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino 1/5. Savona, li

malga Tomassini
Valentina Lepidi
Jessica Frecchiero
Elisa Gaminara

2. I ricorrenti erano per la maggior parte inizialmente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto e sono passati alla II fascia delle medesime graduatorie per effetto di quanto disposto dal DM 353/2014 che, come meglio vedremo in seguito, ha riconosciuto ai docenti precari titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nella fascia relativa ai docenti abilitati.

3. I ricorrenti non sono stati, invece, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto il D.M. n. 235/2014 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 di presentare la relativa domanda di inserimento.

4. Con sentenza n. 1973 emessa in data 17/2/2015, depositata in data 16/4/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non aveva consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I ricorrenti, alla luce di tale pronuncia, mediante atto di diffida inviato al Miur ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, hanno tutti chiesto di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento relative alle classi di insegnamento per cui sono abilitati in forza del diploma di maturità di cui i predetti sono titolari.

A tale richiesta, tuttavia, non è stato dato alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Scolastica.

6. I ricorrenti, pertanto, adiscono codesto Ill.mo Tribunale al fine di sentir accertato il proprio diritto, quali titolari di diploma di maturità abilitante all'insegnamento, ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento riservate ai docenti abilitati; graduatorie utili, ai sensi di legge, al fini delle assegnazioni delle supplenze annuali e del reclutamento del 50% del personale destinato all'immissione in ruolo.

* * *

MOTIVI

- Sul fumus boni iuris -



1. La disciplina normativa delle Graduatorie ad Esaurimento e valore abilitante del diploma magistrale.

Le ricorrenti chiedono accertarsi il loro diritto all'inserimento nelle GAE in virtù del titolo di studio di diploma magistrale di cui sono titolari, da tutte conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tale diritto trova chiaro riconoscimento nel combinato disposto delle disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno disciplinato il sistema di reclutamento del personale scolastico ed, in particolare, la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti (ora GAE), e di quelle che hanno disciplinato il diploma magistrale.

Occorre, dunque, preliminarmente, richiamare brevemente la disciplina normativa che ha contribuito a regolare la materia in esame.

Le graduatorie permanenti sono state introdotte dal D. Lgs n. 297/1994 che, all'art. 401, nella sua formulazione originaria, al comma 4, prevedeva: *"Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportati.."*

A seguito della soppressione dell'accesso ai ruoli del personale scolastico mediante concorso per soli titoli, per effetto dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni del 50 % del personale scolastico, mentre il restante 50% veniva (e viene ancora) assunto mediante concorso per titoli ed esami.

La legge 124/1999 ha modificato il comma 2 del richiamato art. 401 disponendo: *"Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente."*

Le graduatorie permanenti sono state, in seguito, oggetto di numerose disposizioni legislative riguardanti sia la determinazione dei criteri di inserimento che delle modalità di aggiornamento delle stesse.

In particolare, è con il decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004 che le graduatorie permanenti (ora GAE), hanno assunto l'attuale articolazione suddivisa in tre fasce:

prima fascia riservata ai docenti originariamente inseriti nella graduatoria relativa ai concorsi per soli titoli;

seconda fascia riservata ai docenti che alla data in vigore della legge 124/1999 (che ha soppresso l'accesso al ruolo mediante il concorso per soli titoli), erano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

terza fascia costituita dai docenti che abbiano superato un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o possiedano ***l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.*** (art. 1 e Tabella – Allegato A del D.L. 3/7/2001 n. 255 convertito con legge 20.8.2001 n. 333).

Come è noto, a decorrere dal 2008 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il legislatore, infatti, nella legge finanziaria di quell'anno, nell'ambito delle disposizioni normative emanate al dichiarato fine di affrontare e risolvere il problema del precariato definito dallo stesso legislatore "storico", ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento prevedendo espressamente: ***"...sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso***



i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienze della formazione primaria”.

E', quindi, chiaro che con tale disposizione normativa il legislatore abbia inteso precludere, a decorrere dall'anno 2008, nuovi inserimenti nelle graduatorie disciplinate dall'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 che, conseguentemente, dovrebbero esaurirsi a seguito delle progressive immissioni in ruolo.

Al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti per effetto della richiamata norma di legge, tuttavia, i ricorrenti non potevano presentare domanda di inserimento in quanto il loro diploma non era considerato dal Ministero resistente titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) e così è stato, come preciseremo in seguito, almeno sino alla pronuncia del Consiglio di Stato del 2013.

Si osservi che il sistema di formazione degli insegnanti è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno in più riprese regolamentato i corsi di studi finalizzati all'insegnamento.

L'istruzione magistrale, impartita negli istituti magistrali, è stata introdotta al preciso fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari, così come espressamente previsto dall'art. 53 del R.D. 675/1923 n. 1054.

Il successivo art. 73, comma 6, stabilisce che: *“L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici”.*

Per quanto riguarda le scuole materne (attuali scuole dell'infanzia), l'art. 39 del R.D. 5.2.1928 n. 577 e successive modifiche, dispone, invece, che: *“Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali”.*

Con l'introduzione del T.U. in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994), si è provveduto, nel complessivo riordino della normativa in materia, a regolamentare il titolo abilitativo per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

In particolare, nel predetto testo di legge veniva confermato sia il valore abilitante per l'insegnamento nelle scuole materne del titolo conseguito al termine del corso di studi della scuola magistrale (art. 194) sia il valore

abilitante per l'insegnamento nelle scuole elementari del titolo conseguito a conclusione del corso di studi dell'istituto magistrale (art. 197).

Le successive modifiche legislative che hanno interessato la disciplina degli esami di stato e la formazione degli insegnanti, pur introducendo l'obbligo di formazione universitaria degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, nel dettare la disciplina transitoria tra quello che viene comunemente definito "vecchio ordinamento" ed il "nuovo ordinamento", hanno espressamente fatto salvo il valore abilitante del titolo di studio conseguito al termine dei corsi di studi di scuola magistrale e di istituto magistrale, purchè conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Si fa, in particolare, riferimento al Decreto Interministeriale 10.3.1997 con il quale è stata stabilita la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali della scuola magistrale e quadriennali dell'istituto magistrale, a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999, che all'art. 2, comma 1, prevede: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale** e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994."*

La Circolare Ministeriale 15.7.1997 n. 434, relativa alla trasmissione del citato Decreto Interministeriale, ha precisato che detto decreto fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998/1999, costituendo così la linea di demarcazione tra la disciplina precedente (ovvero quella che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale) e quella successiva (che ha introdotto l'obbligo di formazione universitaria degli insegnanti, non riconoscendo al solo titolo conseguito ai corsi di studio di secondo grado il valore abilitante).

* * *

2. Le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie ad esaurimento: accertata illegittimità del D.M. 62/2011 e del D.M. 235/2014 nella parte in cui non viene riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale.

Nonostante quanto disposto dalla normativa richiamata, il Ministero resistente ha, comunque, sempre precluso ai ricorrenti di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, e ciò anche a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, con parere emesso in data 5/6/2013, ha espressamente riconosciuto la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Tale parere è stato espresso dal Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che alcuni aspiranti hanno proposto avverso il D.M. n. 62 del 13/7/2011 (disciplinante la procedura di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto relative al triennio 2011/2014), laddove escludeva dalle graduatorie di istituto relative all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia di prima e seconda fascia, il personale docente in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il Consiglio di Stato ha rilevato in particolare: *"Illegittimo è, invece, il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.....La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del*

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.”

Alla luce del parere del Consiglio di Stato e del D.P.R. 25.3.2014 che lo ha recepito, il Miur, con D.M. 353/2014, relativo alle procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, ha disposto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto degli aspiranti titolari di diploma di maturità magistrale o di scuola magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. (art. 2, lett. b, n. 7).

Nello stesso anno, il Miur ha proceduto all'aggiornamento delle GAE, procedura disciplinata dal D.M. 1/4/2014 n. 235 che, ancora una volta, non ha previsto la possibilità per i docenti titolari di diploma di maturità magistrale di poter presentare la relativa domanda di inserimento.

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 è stato, per tale ragione, impugnato da parte di alcuni docenti nanti l'Autorità Giudiziaria Amministrativa che nel secondo grado di giudizio ha accolto il ricorso presentato dai docenti.

Il Consiglio di Stato, infatti, con l'ormai nota sentenza del 16/4/2015 n. 1973 ha annullato il citato decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato ha rilevato: ***“Non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”***

In un successivo passo ribadisce: ***“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal***



Minsitero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."

E', dunque, evidente, anche alla luce di tale pronuncia giudiziale, che i ricorrenti hanno pieno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto titolari di un diploma magistrale abilitante all'insegnamento nelle scuole primarie e/o dell'infanzia conseguito entro l'a.s. 2001/2002; diritto il cui esercizio da parte dei ricorrenti che ne sono titolari è stato, sino ad oggi, illegittimamente precluso dal Ministero resistente.

Si osservi a tal proposito che, anche a fronte della pronuncia di illegittimità del decreto ministeriale emessa dal Consiglio di Stato e del chiaro ed univoco riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, il Miur non ha ritenuto di riaprire la procedura di aggiornamento delle GAE al fine di permettere così agli aspiranti illegittimamente esclusi di chiedere l'inserimento.

Non solo. Con Decreto Ministeriale 3/6/2015 n. 325 il Ministero ha disciplinato le modalità di scioglimento delle riserve relative all'a.s. 2015/2016 nuovamente senza tenere conto della posizione di coloro che, come i ricorrenti, sono titolari di titolo abilitante e non hanno avuto modo di presentare domanda di inserimento nel 2014.

* * *

3. Il diritto soggettivo dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE oggetto della domanda giudiziale.

I ricorrenti hanno fatto valere il loro diritto all'inserimento nelle GAE dapprima stragiudizialmente mediante atto di diffida inviato al MIUR ed

all'Ufficio Scolastico Provinciale con cui hanno richiesto di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona relativa all'insegnamento nella scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia (in considerazione del tipo di diploma conseguito) e, a seguito del mancato riscontro da parte dell'Amministrazione Scolastica, hanno proceduto ad adire codesto Tribunale al fine di sentire accertato e dichiarato il loro diritto ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona.

Non vi è dubbio, infatti, che la pretesa fatta valere nel presente giudizio dai ricorrenti abbia natura di diritto soggettivo, in quanto unico presupposto sul quale essa si fonda è la titolarità di un titolo di abilitazione valido ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 605, l. n. 296 del 2006 che ha trasformato le graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento. Nessuna attività discrezionale di valutazione dei requisiti è demandata, in tal caso, all'Amministrazione e, quindi, la posizione giuridica di chi detiene i requisiti richiesti per l'inserimento nelle graduatorie assurge a diritto soggettivo ed è, pertanto, tutelabile nanti il Giudice Ordinario.

* * *

Sul periculum in mora

Da quanto sopra esposto appare evidente il grave pregiudizio derivante al ricorrente dall'illegittima esclusione dalle graduatorie ad esaurimento.

Preliminarmente non ci si può esimere dall'evidenziare la condizioni di precariato in cui i ricorrenti, ormai da anni, svolgono la propria attività lavorativa nonostante il titolo di studio abilitante dagli stessi posseduto che, qualora tempestivamente riconosciuto come tale dall'Amministrazione Scolastica, avrebbe permesso loro di accedere, da tempo, all'assunzione in ruolo.

Premesso ciò, preme rilevare che ad oggi, come è noto, dalle graduatorie ad esaurimento proviene il 50% dei docenti annualmente immessi in ruolo, nonché i docenti destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche.

Come è altrettanto noto, gli Uffici Scolastici procedono alle nomine in ruolo e alla copertura delle supplenze proprio nel mese di agosto di ogni anno in



prossimità dell'apertura dell'anno scolastico. Appare, quindi, evidente la sussistenza, nel caso di specie, del pericolo imminente e irreparabile che la pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento ordinario potrebbe causare ai ricorrenti i quali, nel caso dovessero attendere i tempi propri di un giudizio ordinario, si vedrebbero certamente preclusa ogni possibilità di poter partecipare alle nomine di ruolo ed a quelle relative alla supplenze annuali.

Il danno potrebbe rivelarsi ancor più grave qualora il disegno di legge relativo alla riforma della scuola, attualmente all'esame del Parlamento, entrasse in vigore prima dell'inizio dell'anno scolastico (ipotesi altamente probabile atteso che il testo di legge nell'attuale formulazione è stato approvato dal Senato e ne è previsto per i prossimi giorni il nuovo passaggio alla Camera dei Deputati). Il disegno di legge, infatti, prevede un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato finalizzato alla stabilizzazione dei precari che interesserà tutti coloro che sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento al momento dell'entrata in vigore della legge.

Risulta, in conclusione, evidente che i ricorrenti sino ad oggi illegittimamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento - e per tale sola ragione già gravemente penalizzati sia sotto il profilo della carriera scolastica che sotto il profilo retributivo - in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, si vedrebbero definitivamente preclusa la possibilità di far valere un diritto di cui sono pacificamente titolari in base alle norme di legge e regolamentari emesse dallo stesso Ministero resistente.

* * *

I ricorrenti formulano sin d'ora espressa riserva di convenire nell'eventuale fase di merito il Ministero resistente al fine di chiedere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa della illegittima preclusione opposta dall'Amministrazione scolastica all'inserimento dei predetti nelle graduatorie ad esaurimento.

* * *

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, *inaudita altera parte*, ex art. 669 *sexies* c.p.c. o, in subordine, a seguito di fissazione di udienza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta,

a) dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad essere inseriti nella terza fascia, od in quella meglio vista e ritenuta, delle graduatorie ad esaurimento definitive per la Provincia di Savona, relative alle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAA) e/o Scuola Primaria (EEE) valide per il triennio 2014/2017 e ciò in ragione del diploma di maturità e/o titolo di abilitazione di cui ciascuno è titolare;

b) ordinare all'Amministrazione Scolastica convenuta, previa eventuale presentazione di apposita domanda da parte dei ricorrenti, di inserire i predetti nella III fascia, od in quella meglio vista e ritenuta, delle graduatorie ad esaurimento di cui al precedente punto a), con attribuzione a ciascun ricorrente della posizione e del punteggio determinati in forza dei servizi prestati e delle disposizioni normative vigenti.

Con vittoria delle spese di giudizio giudizio, oltre quota spese generali ed oneri di legge di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Sergio Acquilino il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato.

Ai fini del contributo unificato, in base al valore ed alla natura della causa, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

* * *

Istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso e dell'emandando provvedimento ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

In considerazione della natura della domanda e degli effetti giuridici che l'auspicato accoglimento della stessa, potrebbero avere sulle posizioni dei docenti attualmente inseriti nelle GAE relative alle classi di concorso AAA ed EEE della Provincia di Savona, questi ultimi risultano portatori di un potenziale interesse a resistere nel presente giudizio.

L'individuazione nominativa di tutti i potenziali controinteressati risulta difficoltosa in considerazione del numero elevato dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento ed altresì dell'elevato numero di ricorrenti e della differente posizione che essi assumerebbero nelle dette graduatorie.

Per tali motivi, i ricorrenti

chiedono

che il Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la notifica del presente ricorso e dell'emanando provvedimento del Giudice ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona oggetto della domanda dei ricorrenti, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Miur e di quello dell'Ambito Territoriale di Savona.

* * *

Si insta affinché l'Ill.mo Giudice, ove d'uopo, ordinare al Miur l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla posizione di ciascun ricorrente in relazione all'inserimento nelle graduatorie di istituto e dell'ulteriore documentazione ad essi relativa.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

Belcastro Maria Annunziata: 1a. Diploma di maturità; 1b. Richiesta inserimento in GAE;

Calabrò Rossella: 2a. Diploma di maturità; 2b. Richiesta inserimento in GAE; 2c. n. 2 Contratti di lavoro e comunicazione ratifica contratto del 10.1.2013.

Carattini Francesca: 3a. Diploma di maturità; 3b. Richiesta inserimento in GAE; 3c. N. 3 contratti di lavoro; 3d. estratto richiesta di aggiornamento graduatorie di istituto.

De Santis Marina: 4a. Diploma di maturità; 4b. Richiesta inserimento in GAE; 4c. Contratto di lavoro.

Floris Lara: 5a. Diploma di maturità; 5b. Certificazione frequenza corso integrativo; 5c. Richiesta di inserimento in GAE; 5d. n. 6 contratti di lavoro.

Frecchiero Jessica: 6a. Diploma di maturità; 6b. Richiesta inserimento in GAE;
6c. n. 2 contratti di lavoro; 6d. Certificati di servizio.

Gaminara Elisa: 7a. Certificato conseguimento diploma di maturità; 7b.
Richiesta inserimento in GAE; 7c. Contratto di lavoro Scuola Paritaria.

Giusto Ilaria: 8a. Diploma di maturità; 8b. Richiesta inserimento in GAE; 8c.
Contratto di lavoro.

Lepidi Valentina: 9a. Diploma di maturità; 9b. Richiesta inserimento in GAE;
9c. n. 2 contratti di lavoro.

Nannini Eleonora: 10a. Diploma di maturità; 10b. Richiesta inserimento in
GAE; 10c. N. 7 contratti di lavoro.

Olivieri Susanna: 11a. Diploma di maturità; 11b. Richiesta inserimento in
GAE; 11c. Contratto di lavoro.

Tomassini Annalisa: 12a. Certificato conseguimento di diploma di maturità;
12b. Richiesta inserimento in GAE; 12c. Contratto di lavoro.

Zino Cinzia: 13°. Diploma di maturità; 13b. Richiesta inserimento in GAE;
13c. n. 3 contratti di lavoro

14. CD contenente le GAE definitive relative alle classi di concorso AAA ed
EEE e le graduatorie di istituto della Provincia di Savona.

15. D.M. 235/2014

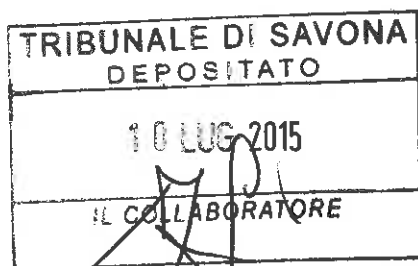
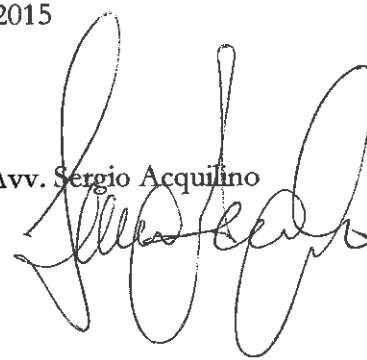
16. D.M. 353/2014

17. Sentenza del Consiglio di Stato del 16.4.2015 n. 1973/2015

18. D.M. 325/2015

Savona, 10 luglio 2015

Avv. Sergio Acquilino



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Savona, 15 LUG. 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Tiziana MARAFIOTI



R.G. LAV. 714 /2015



TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro in persona della dott. Caterina Baisi

Letto il ricorso

Visti gli artt. 700, 669 sexies c.p.c.

Ritenuto che la convocazione della controparte non è tale da pregiudicare l'attuazione del provvedimento e non vi sono i presupposti per provvedere inaudita altera parte

FISSA

la comparizione delle parti avanti a sé per il giorno 04/08/2015 alle ore 09:45, con termine per la notifica fino al 24.7.2015.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la Provincia di Savona per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Savona;



ritenuto che la richiesta merita accoglimento, atteso l'elevato numero dei soggetti e le maggiori
garanzie di conoscibilità che la pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del sito, più
agevolmente consultabile dagli interessati, offre rispetto a quella per pubblici proclami;
visto l'art. 151 c.p.c.

PQM

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento definitive per la Provincia di Savona per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia
(AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 a mezzo pubblicazione sul
sito INTERNET del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Savona nelle sezioni a ciò dedicate.

Savona 14/07/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

Caterina Baisi



Copia di provvedimento informatico proveniente ed
estratta dai sistemi informatici di cancelleria.
Si attesta il deposito in data 14/07/15
E la sottoscrizione con firma digitale da parte del giudice.
Savona,

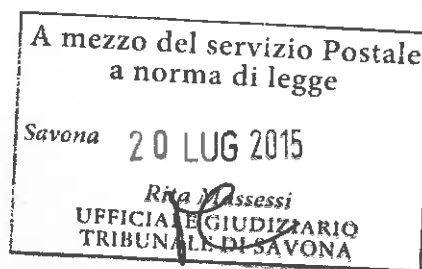
15 LUG. 2015

L'Addetto
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Tiziana MARAFIOTI

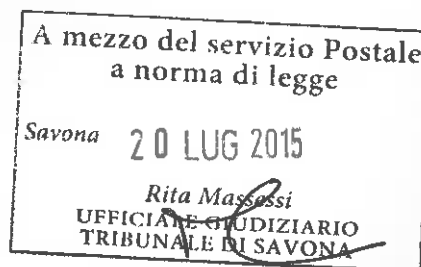
RELATA DI NOTIFICA**ADDI'**

A richiesta dell'Avv. Sergio Acquilino, ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Savona - ho notificato copia di quanto sopra a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore - domiciliata per legge presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 GENOVA e ciò



- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA** - in persona del Dirigente pro tempore - corrente in Via Assarotti, 40 - 16122 GENOVA e ciò

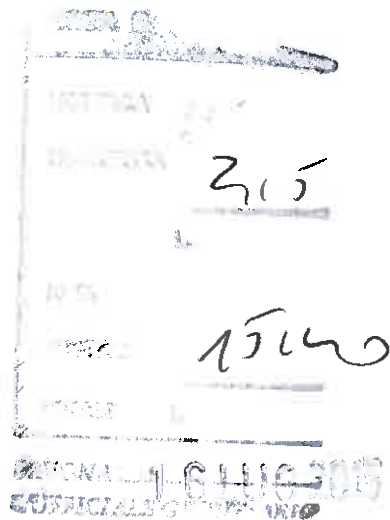


- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SAVONA** - in persona del Dirigente pro tempore, corrente in C.so Italia, 1 - 17100 Savona e ciò

a mani dell'impiegato in addetto
Sig. Bufo Sergio
incaricato al ritiro.

20/7/15

UFFICIALE GIUDIZIARIO F4
TRIBUNALE DI SAVONA
MASSESSI Rita



N° 2206A/15 del cronologico		AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di		20 LUG 2015	
diretto a <u>Coerenti in VIA ASSONATA S.O. 10122 Genova</u>					
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO		MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO		RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO	
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>24/7/15</u>		PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO		data	
☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)		☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)		(firma del destinatario o di un suo delegato)	
☐ Destinatario persona giuridica (1)		PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA		(controfirma dell'impiegato postale)	
☐ Curatore fallimentare (2)		Sig.			
☐ Domiciliatario (3)		in qualità di (10)			
☐ Familiare convivente (4)		☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna			
☐ Addetto alla casa (5)		☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)			
☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <u>Sig. Wels</u>		☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)			
☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)		PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO			
☐ Delegato dal direttore del (8)		e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate			
☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)		☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)			
(firma del destinatario o della persona abilitata)		☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)			
☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare		PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO			
☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna		PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO			
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>169-03394689-1</u> <u>24/7/15</u>		spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del			
(data e firma dell'addetto al recapito)		sottoscrizione dell'addetto al recapito data			
		firma			

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto suovinto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

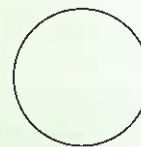
AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenza per gli uffici)

Ed. 12/10 r. 12

Bollo dell'ufficio
di partenza



ESNIE
ex art. 10 L. 533/73

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

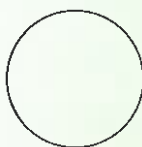
Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[4]

AG



76603423860-0

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)

Studio Cepale Ass.to
Aquilino Berchino Noberto
Resini Novelli
Via Garibaldi 1/5
1700 Savona

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA**

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova
C.F. 80101740100
Tel. 010530831 - Fax. 010591613
PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT 1299/2015

Avv. Matilde Pugliaro

TRIBUNALE DI SAVONA

- SEZIONE LAVORO -

DOTT.SSA BAISI

R.G. 714/A/2015

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata

- resistente -

CONTRO

BELCASTRO Maria Annunziata ed altri 12 ricorrenti

- ricorrenti -

* * *

Visto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notificati in data 28 luglio 2015, si costituisce in giudizio l'Amministrazione intimata, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, contestando la fondatezza dell'avversaria pretesa, ed in particolare deducendo quanto segue.

Parte ricorrente propone ricorso cautelare, affinché l'Ill.mo Giudice adito accerti il suo diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Savona, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 e, per l'effetto, condanni le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ri-

tenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie, con il punteggio indicato nel corpo del ricorso per ciascuna delle ricorrenti.

Controparte sostiene che il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona le deriverebbe dall'annullamento, disposto dal Consiglio di Stato (sentenza del 16 Aprile 2015, n. 1973), del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° Aprile 2014, n. 235, nella parte in cui i criteri da esso fissati avrebbero precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, il predetto inserimento.

In tale pronuncia si afferma che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/'02 sia stato considerato titolo abilitante all'insegnamento, in tal modo consentendo la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, a partire dal parere n. 3813/2013 del Consiglio di Stato, nel procedimento RG 4929/2012, reso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, recepito dal D.P.R. del 25 Marzo 2014; ciononostante, il Ministero epigrafato avrebbe seguito a negare l'avvenuta parificazione tra i titoli abilitanti all'insegnamento di cui all'art. 1, comma 605, L. 27 Dicembre 2006, n. 296, ed il diploma magistrale, in ultimo omettendo di regolarizzare la posizione dei diplomati entro l'a.s. 2001/'02 tramite il D.M. n. 235/2014.

FATTO

Come si evince dalla relazione dell'ufficio scolastico provinciale che si deposita in atti e il cui contenuto è da considerarsi parte integrante del presente atto, la ragione dell'esclusione delle ricorrenti, ex art. 10 D.M. 235/2014, è dovuta alla mancanza del requisito previsto dall'art. 1 della norma citata, cioè la preesistente iscrizione della **ricorrente** nella fascia I, II, III o in quella aggiuntiva (IV) di una qualunque GAE nazionale.

Tutte le ricorrenti **hanno prestato servizio, tramite l'iscrizione nella graduatoria di istituto, solo per periodi di supplenza temporanea o, al più, fino al termine delle attività scolastiche, quindi su posti non vacanti e non disponibili, ma solo temporaneamente privi del titolare per assenza, indisponibilità o assegnazione temporanea ad altra sede.**

DIRITTO



1. IN VIA PRELIMINARE: SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via del tutto preliminare si rende necessario osservare che, data la particolare natura e la strutturazione della domanda, sorgono forti perplessità circa la giurisdizione del Giudice Ordinario.

È evidente, infatti, che la domanda svolta non ha ad oggetto la correzione della posizione della ricorrente nella graduatoria, ma presuppone e si fonda sull'affermazione dell'illegittimità degli atti (che non possono che definirsi di organizzazione generale), con i quali l'Amministrazione dell'Istruzione ha determinato come regolare il rapporto tra la istituenda graduatoria aggiuntiva e le preesistenti graduatorie ad esaurimento; in particolare, si tratta del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Nell'impostazione avversaria, è evidente che da tali disposizioni di carattere organizzativo derivi (in modo, peraltro, immediato) la diretta lesione dell'interesse o della posizione giuridica soggettiva comunque qualificata vantata da parte ricorrente, nel senso che, proprio in virtù di dette norme regolamentari, si realizza l'effetto della collocazione della graduatoria in cui la ricorrente aspirerebbe ad essere inserita.

La conseguenza di quanto precede è il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Quanto sostenuto è confermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale *«In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del g.a. la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti - investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del g.o. la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinviengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione de-*

gli uffici» (Cass. civ., sez. un., 3 Novembre 2011, n. 22733; cfr. altresì Cass. civ., sez. un., 16 Aprile 2010, n. 9132, secondo cui «*In materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei lavoratori regionali in conformità al regolamento della regione Lazio 10 Maggio 2001, n. 2, previa disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività autoritativa della p.a., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obiettivo del superamento delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso*»).

Al di là delle differenze inerenti le vertenze nelle quali i principi che precedono sono stati affermati, quel che rileva è la identità strutturale e logica del problema inerente alla giurisdizione: anche in questo caso, al Giudice Ordinario non è chiesta una statuizione sulla posizione nelle graduatorie di istituto o ad esaurimento della ricorrente uti singula, bensì l'affermazione dell'illiceità della scelta organizzativa di carattere generale attuata dall'Amministrazione, in coerenza con le indicazioni del Legislatore, di non porre tutti i soggetti ricoprenti analoga posizione in un'autonoma graduatoria aggiuntiva posta in coda alla graduatoria di terza fascia, come disposto dall'art. 14, comma 2-ter, D.L. 29 Dicembre 2011, n. 216, conv. in L. 24 Febbraio 2012, n. 14, per diverse e ulteriori categorie di docenti: «*Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro*

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».

Ciò implica il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla pretesa azionata, che deve essere dichiarata in via preliminare.

2. IN VIA PRELIMINARE: SULLA CARENZA DELL'INTERESSE AD AGIRE

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere che la giurisdizione sulla controversia *de qua* appartenga all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la scrivente difesa intende eccepire, comunque, la carenza di interesse ad agire della ricorrente.

In materia di procedure concorsuali e di impugnativa dei relativi bandi, è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale la presentazione della domanda di partecipazione, nell'evidenziare l'interesse concreto all'impugnazione, rende il soggetto che ha provveduto a tale adempimento formale un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando; segnatamente, si sostiene che *«I bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. A fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare»* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 Ottobre 2008, n. 4971).

Il parallelo tra i bandi di gara e di concorso ed il D.M. n. 235/2014, la cui asserita illegittimità fonderebbe il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, si rende necessario alla luce della natura generale ed astratta delle disposizioni ivi contenute, inidonee ad arrecare pregiudizio alcuno ai destinatari in assenza di un atto applicativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 Maggio 2015, n. 2260, secondo il quale *«L'impugnazione di un atto avente carattere normativo può essere proposta*

solamente nel momento in cui viene a maturare una lesione, che può derivare nella generalità dei casi solamente tramite un'applicazione del regolamento stesso»).

La scrivente difesa, peraltro, è ben conscia, da un lato, che la giurisprudenza richiamata si è espressa in materia di annullamento di provvedimenti amministrativi, mentre nel caso di specie la ricorrente intende avvalersi del preteso annullamento del D.M n. 235/2014 da parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (sulla quale si tornerà *infra*); dall'altro, che la procedura telematica predisposta dal Ministero per la presentazione delle istanze di cui allo stesso Decreto non consentiva ai docenti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la presentazione di alcuna domanda.

Tuttavia, è proprio la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato a richiedere che tale adempimento fosse rispettato, risultando funzionale ed indispensabile all'inserimento in graduatoria; nella stessa, infatti, si legge che *«risulta valida la presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini, che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato»*.

Appare, dunque, come il presupposto indefettibile ai fini dell'inserimento in graduatoria sia la tempestiva presentazione della domanda di inserimento: nonostante il Ministero epigrafato non abbia consentito la presentazione di questa domanda per via telematica, invero, la possibilità di inviarla tramite raccomandata a/r avrebbe radicato in capo all'odierna ricorrente l'interesse ad agire, in mancanza del quale il Giudice è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di una delle condizioni dell'azione.

3. SUL PERICULUM IN MORA: INESISTENZA ED INFONDATEZZA

Quanto al requisito del *periculum in mora*, si sottolinea come parte ricorrente colleghi l'esistenza della condizione *de qua* all'adozione di un Piano straordinario di assunzioni di docenti tratti dalle graduatorie ad esaurimento, da realizzarsi nell'ambito della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La attenta lettura del testo di legge consente di cogliere come la pretesa formulata dalle ricorrenti non sia assistita dal *periculum*, sotto un primo profilo.

A norma dell'art. 1, commi 95 e 96 della recentissima l. 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata in GU 15 luglio 2015 e vigente dal 16 luglio 2015, « 96. *Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.»

Inequivocabilmente, alla luce del menzionato testo, i ricorrenti non possono affermare la sussistenza del periculum grave ed irreparabile; anzi, a ben vedere, difettano pure di interesse al mezzo.

L'utilità massima che potrebbero trarre, nella presente sede cautelare, da un provvedimento giudiziale di accoglimento dell'istanza cautelare, è l'inserimento con riserva nelle graduatorie giudiziali; ma tale inserimento è *ictu oculi* insufficiente ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni regolato dall'art. 1 cc. 95 e ss. l. citata.

Infatti, per poter accedere al piano di assunzioni, la legge richiede che l'interessato sia iscritto a pieno titolo nelle G.A.E.; ma anche l'eventuale accoglimento della domanda cautelare avanzata col ricorso avverso potrebbe consentire solo l'inserimento con riserva (da sciogliersi all'esito finale e definitivo del giudizio di merito) nelle graduatorie; e sarebbe, pertanto, insufficiente ai fini

dell'ottenimento del bene della vita (la partecipazione al Piano straordinario di assunzioni) in vista della cui rapida attuazione (e consumazione) agisce ex art. 700 c.p.c.

Insomma, l'eventuale accoglimento della domanda avanzata in sede cautelare sarebbe insufficiente ad evitare il cd. danno grave ed irreparabile: donde l'insussistenza del *periculum*, ovvero il difetto di interesse al mezzo.

(A chiarire e confermare quel che precede, peraltro, è la costante prassi amministrativa, non smentita, ma anzi confermata dalla recenti determinazioni assunte dal Ministero colle note del 20/5/2015 e 6/7/15. La nota MIUR del 6/07/2015 n. 19621, citata da controparte, deve infatti essere letta integralmente non dovendosi estrapolare solo il concetto immediatamente utile ai fini voluti e soprattutto va letta in coordinamento con la precedente nota n. 15457 del 20/05/2015, richiamata nel testo, secondo cui "deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale."

*

Il tutto senza contare che, per di più, il legislatore ha posto un ulteriore paletto limitativo; stabilendo che alla procedura de qua possano partecipare solo i soggetti iscritti nelle Gae (a pieno titolo) già alla data dell'entrata in vigore della legge; che, giusta quanto disposto dal suo art. 1 c. 212, va individuata nel 16 luglio 2015.

Ora, controparte, nel formulare la propria domanda di inserimento con urgenza nelle graduatorie non ha affatto individuato il dies a quo della relativa decorrenza; il che impedisce, per il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di conferire ad essa decorrenza diversa che quella del provvedimento giudiziale.

Donde, un'ulteriore ragione di insussistenza del *periculum*, in termini di carenza di interesse al mezzo.

*

Inoltre, sotto un diverso ma non meno rilevante profilo, si osserva fin d'ora come gravi sulla parte ricorrente l'onere di provare il requisito del *periculum*, inteso anche come utilità della pronunzia cautelare.

Non pare proprio che controparte abbia assolto a tale onere.

A ben vedere, infatti, **controparte doveva provare (e non l'ha fatto, neanche in minima parte) che, in caso di positivo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si troverebbe utilmente collocata ai fini dell'attribuzione del bene della vita, ossia l'assunzione a tempo indeterminato, per cui aziona la domanda d'urgenza.**

L'accoglimento della domanda cautelare, dunque, presuppone che la ricorrente dia conto non solo del proprio punteggio (che peraltro per ciascuna ricorrente cautelativamente si contesta), ma anche di quello dei docenti controinteressati, previamente inseriti in graduatoria; occorrerebbe, altresì, raffrontare questi dati, in modo tale da individuare la collocazione che avrebbe la ricorrente se fosse riconosciuto il suo diritto all'inserimento, nonché accertare - quantomeno la possibilità - che le assunzioni annunciate dal Legislatore siano in numero tale da ricomprenderla.

In difetto di tale prova - e dunque della prova che in caso di inserimento in graduatoria, previo accoglimento dell'istanza cautelare, la ricorrente sarebbe immessa in ruolo - non v'è prova del *periculum*, ovvero difetta l'interesse al mezzo.

Donde, quantomeno, la necessità di rigetto dell'istanza cautelare.

Tanto più che la stessa legge 107/2015 all'art. 1, comma 105 prevede che le GAE conservino efficacia finché vi sia un soggetto iscritto, e non perdano affatto efficacia dall'approvazione della legge o dalle prime assunzioni, di talché resta confermato che la ricorrente non corre alcun pericolo nel tempo occorrente per far valere il proprio diritto nelle vie ordinarie.

5. SUL FUMUS BONI IURIS



**5.1. NEL MERITO: SULL'EFFICACIA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,
16 APRILE 2015, N. 1973**

Anche nel merito, tuttavia, la domanda appare drasticamente infondata.

L'odierna ricorrente afferma che il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona le deriverebbe dall'annullamento, disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015, del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° Aprile 2014, n. 235, nella parte in cui i criteri da esso fissati avrebbero precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, il predetto inserimento.

Preliminarmente merita osservare come il principio di cui all'art. 2909 c.c., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ha efficacia solamente tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, debba essere coordinato con l'effetto caducatorio derivante dal giudicato amministrativo, in forza del quale il provvedimento annullato è eliminato retroattivamente con efficacia *erga omnes*: è proprio il caso dei regolamenti ovvero dei provvedimenti amministrativi indivisibili, le cui disposizioni generali ed astratte sono espunte *ex tunc* dall'ordinamento giuridico. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa precisa che l'efficacia soggettiva di una sentenza di annullamento passata in giudicato si estende *erga omnes* solo per la parte cassatoria dell'atto, mentre per la parte prescrittiva, inscindibilmente connessa alla fattispecie concreta portata al vaglio di Giudice, resta valida la regola dell'efficacia *inter partes* di cui all'art. 2909 c.c.; in tale ipotesi, l'Amministrazione ha la facoltà di estendere gli effetti positivi desumibili dalla regola sintetizzata nel giudicato ai soggetti estranei al giudizio nel rispetto dei principi di parità di trattamento, buon andamento e disponibilità delle risorse finanziarie.

Orbene, ad una più attenta analisi della parte motiva della pronuncia invocata da controparte, nonché del testo del D.M. n. 235/2014, sembra possibile affermare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 non abbia efficacia *erga omnes*, non rappresentando l'esito di un giudizio di annullamento, bensì di mero accertamento.

Si noti, infatti, come il D.M. n. 235/2014, dal cui annullamento parte ricorrente asserisce derivare il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, non vieti ai docenti,

muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/'02, di presentare domanda per l'inserimento nelle predette graduatorie, ma si limiti a prevedere per il personale già inserito nelle stesse la possibilità di richiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio; b) la conferma dell'iscrizione con riserva ovvero il suo scioglimento; c) il trasferimento di Provincia (cfr. art. 1 D.M. n. 235/2014).

Appare, dunque, come il Decreto, presupponendo un inserimento in graduatoria avvenuto in precedenza, ed essendo volto esclusivamente a regolarlo, non incorra in alcuno dei vizi tipizzati dall'art. 21-octies L. 7 Agosto 1990, n. 241 (violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza), che soli giustificano una pronuncia di annullamento; in assenza di una specifica disposizione legislativa in tal senso, infatti, non può costituire una violazione di legge l'aver ommesso, da parte del Decreto, di prevedere per i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/'02 la facoltà di presentare domanda di inserimento.

Detta ricostruzione è confermata dal dato testuale della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, la quale nel dispositivo ha annullato il D.M. n. 235/2014 «nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento»: non potendo il massimo organo di giustizia amministrativa emanare sentenze cc.dd. additive, sembra legittimo concludere che la pronuncia in esame abbia meramente riconosciuto il diritto degli originari ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Avendo il D.M. n. 235/2014 introdotto una disciplina regolativa di una situazione preesistente, non può sostenersi che dal(l'eventuale) suo annullamento discenda direttamente il diritto dei docenti, muniti come gli originari ricorrenti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/'02, all'inserimento in graduatoria senza l'intermediazione di un ulteriore provvedimento amministrativo che definisca modalità e tempistiche relative a detto inserimento.

La conclusione raggiunta è ulteriormente suffragata dalla circostanza in base alla quale, in contenzioso del tutto identico a quello deciso con la sentenza n. 1973/2015, il Consiglio di Stato, lungi dal prendere atto della decisione, ha depositato in data 26 Maggio 2015 ordinanza istruttoria n. 2661 con la

quale ordina all'Amministrazione chiarimenti in riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti, e segnatamente chiede che sia acquisita approfondita e documentata relazione nella quale si specifichino, tra gli altri, «i motivi, se esistenti, nei precedenti decreti ministeriali, dell'inserimento degli appellanti e degli intervenienti nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) negli anni pregressi rispetto a quelli in questione»; emerge, quindi, come il Giudice amministrativo, su ricorsi ancora volti alla demolizione del D.M. n. 235/2014, non reputi *ipso facto* concesso il diritto all'inserimento per effetto della precedente sentenza n. 1973/2015, ma disponga accertamenti istruttori individualizzanti, in tal modo disconoscendo esso stesso l'efficacia *erga omnes* derivante dal giudicato.

Peraltro, si ricorda come la sentenza del Consiglio di Stato fonda la propria determinazione sulla assunta parificazione tra i titoli abilitanti all'insegnamento di cui all'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006 ed il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/'02, la quale sarebbe stata realizzata dallo stesso massimo organo di giustizia amministrativa nel parere n. 4929/2012, reso dal in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, formalizzato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014.

In esso si legge «*A ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l'abilitazione magistrale entro l'anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 D.L. 7 Aprile 2004, n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.*

Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inse-

rendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002».

L'asserita parificazione tra i titoli abilitanti all'insegnamento di cui all'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006 ed il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/'02, dunque, sulla base della quale il Consiglio di Stato avrebbe annullato il D.M. n. 237/2014, sussiste esclusivamente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, e non in quelle permanenti, come richiesto dalla ricorrente; una domanda di identico tenore, infatti, è stata espressamente ritenuta tardiva e/o infondata dallo stesso Consiglio di Stato nel parere sopraccitato.

5.2. NEL MERITO: SUL CARATTERE CHIUSO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E SULLA INSUFFICIENZA DEL DIPLOMA MAGISTRALE AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GAE

Merita, inoltre, osservare che, anche all'indomani della pubblicazione della *ex adverso* richiamata decisione del Consiglio di Stato, persiste inequivoco il testo dell'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006, a mente del quale «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004, n. 97, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 Giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria».

² Appare evidente, quindi, come dopo il 2008 le graduatorie ad esaurimento siano chiuse per Legge; tale chiusura è stata ribadita dal D.L. 13 Maggio 2011, n. 70, che all'art. 9, comma 20, ha disposto la modificazione dell'art. 1, comma 4, D.L. 7 Aprile 2004, n. 97, conv. in L. 4 Giugno 2004, n. 143, di talché oggi esso prevede che *«A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale ...»*.

Pertanto, a fronte di un espresso divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie, non può sussistere un diritto della controparte al suo immediato inserimento nelle ridette graduatorie: tale conclusione è stata confermata anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale *«L'art. 1, comma 605, lett. c), della Legge n. 296 del 2006, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte»* (Corte cost., 7 Febbraio 2011, n. 41).

Del resto, ai sensi dell' art. 401, D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, L. 3 Maggio 1999, n. 124, le graduatorie relative ai precedenti concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria erano trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1, D.L.vo n. 297/1994; inoltre, il Legisla-

rore del 1999 disponeva che le medesime graduatorie fossero «periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia» (art. 401, comma 2, D.L.vo n. 297/1994).

Dunque, alla luce della rievocata disposizione, l'inserimento successivo nelle predette graduatorie era ammesso soltanto per coloro che fossero risultati idonei ai successivi concorsi per esami e titoli, potendosi escludere, conseguentemente, come il possesso della mera abilitazione scaturente dal conseguimento del Diploma magistrale costituisse di per sé titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie permanenti ex art. 401 D.L.vo n. 297/1994.

Successivamente, l'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006 disponeva la trasformazione delle predette graduatorie in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi, secondo i termini e le modalità indicati dal successivo art. 12, gli inserimenti nelle stesse, da effettuare per il biennio 2007/2008, dei docenti già abilitati e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano specifici corsi di formazione individuati dal Legislatore.

Risulta evidente che il Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 non figura fra i titoli di ammissione, per ragioni di coerenza sistematica con le disposizioni normative regolanti l'inserimento nelle suddette graduatorie, nonché per ragionevolezza e parità di trattamento con tutti coloro che, pur in possesso del medesimo titolo, hanno partecipato e superato i concorsi ad esami e titoli previsti dai richiamati artt. 401 e 402 D.L.vo n. 297/1994.

La fondatezza delle riflessioni sopra svolte risulta avvalorata da quanto sostenuto in sede consultiva dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 3813/13, il cui disposto è stato completamente equivocato dalla successiva pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa, di cui controparte intende avvalersi in questa sede, e di cui è stata ampiamente dimostrata l'incoerenza.

* * *

Peraltro, merita aggiungere come, codesto Tribunale abbia già avuto modo di esaminare e rigettare istanza sostanzialmente identica a quella presentata dalle odierne ricorrenti, con il provvedimento del 7/7/15 reso nella controversia RGL n. 536/15 (che si deposita).

Tale decisione, peraltro, si allinea alla giurisprudenza già formatasi in altri distretti, che, con vari accenti, ha rigettato le pretese identiche a quelle odiernamente azionate; da ultimo in tal senso anche il Tribunale di Genova, con ordinanza del 21/7/2015, nonché il Tribunale di LA Spezia, con ordinanza del 27 luglio 2015. Anche di tale materiale giurisprudenziale, si provvede al deposito.

* * *

Tutto quanto sopra esposto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza disattesa,

dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo; dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso in quanto infondato, previa reiezione della domanda cautelare in quanto priva dei requisiti di legge.

Con vittoria di spese.

Si producono:

- 1) Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2661
- 2) Parere del Consiglio di Stato, sez. II, 5 giugno 2013, n. 3813
- 3) Nota MIUR 6/7/15 n. 19621
- 4) Nota MIUR 20/5/2015, n. 15547
- 5) Nota USR Toscana Prot. N. 7868 del 9/07/2015
- 6) Tribunale di Savona, decr. 7/7/15, in RG 536/15
- 7) Tribunale di Bologna, decr. 15/7/15
- 8) Tribunale di Bologna, decr. 7/7/15
- 9) Tribunale di Livorno, decr. 26/6/15

- 10) Tribunale di Pisa, decr. 13/7/15
11) Tribunale di Vallo della Lucania, decr. 23/5/15
12) Tribunale di Perugia, decr. 17/7/15
13) Tribunale di Padova, decr. 13/7/15
14) Tribunale di Mantova, ord, collegiale 16/7/15
15) Tribunale di Genova, ord. 21/7/15
16) Tribunale di LA Spezia, ord. 2777/2015

Genova, 30 luglio 2015

Matilde Pugliaro

- *Avvocato dello Stato* -





TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e previdenza

Verbale di causa nel procedimento n. 714/2015 R.G. Lav.

All'udienza del 04/08/2015 alle ore 10,10 davanti al Giudice del Lavoro C. Baisi sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. Realini in sostituzione dell'Avv. ACQUILINO SERGIO la quale insiste come in atti e chiede breve termine per documentare la notifica eseguita i sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Giudice

dato atto, rinvia all'udienza del 7.8.2015 ore 9,15 per deposito attestazione notifica ex art. 151 c.p.c.

IL GIUDICE

Caterina Baisi





TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e previdenza

Verbale di causa nel procedimento n. 714/2015 R.G. Lav.

All'udienza del 07/08/2015 alle ore 9,15 davanti al Giudice del Lavoro C. Baisi sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. Noberasco in sostituzione dell'Avv. ACQUILINO SERGIO, il quale chiede nuovo termine per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. già autorizzata.

Il Giudice

dato atto, rinvia la causa per il medesimo incombente all'udienza del 24.9.2015 ore 9,00 con termine per notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulle sezioni dedicate del sito Internet del Ministero, fino al 25.8.2015.

IL GIUDICE

Caterina Baisi

Firmato Da: BAISI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a53ab - Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: db0cc

